

Statuto dell'Associazione **“Friends and Bikers – Onlus”**

Denominazione

Articolo 1

Ai sensi e nei limiti del decreto legislativo sulla disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) n°460/97, e successive modificazioni di legge, e dei principi generali dell'ordinamento giuridico, è costituita l'Associazione denominata: **“Friends and Bikers - Onlus”**, di seguito riportata come “Associazione”. L'Associazione prevede espressamente l'uso, nella denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione “Organizzazione non lucrativa di utilità sociale” o dell'acronimo ONLUS.

Sede e Durata

Articolo 2

- a) L'Associazione ha sede sociale in Napoli (Na), in Via Campegna n°85;
- b) L'Associazione ha durata illimitata e l'anno sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre;
- c) L'Associazione ha la possibilità di attivare delle sedi operative a livello provinciale, regionale ed europeo.

Scopi e Finalità

Articolo 3

- a) L'Associazione fa espresso divieto di svolgere attività diverse da quelle menzionate nei comma del presente articolo ad eccezione di quelle ad essi direttamente connessi.
- b) L'Associazione ha una struttura democratica ed apolitica, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro ed intende svolgere attività nei settori dell'assistenza sociale, beneficenza, tutela dei diritti civili, istruzione e formazione;
- c) L'Associazione nell'ambito della cooperazione internazionale intende operare in paesi in via di sviluppo per il tramite di referenti locali che operano nei confronti di soggetti meritevoli di solidarietà sociale, organizzando in Italia la raccolta di fondi da destinare ai progetti di cooperazione prescelti;
- d) L'Associazione intende operare nel sostegno, nonché nella selezione e nella scelta di progetti di cooperazione di sviluppo nei paesi del terzo mondo con speciale attenzione a quelli rivolti all'infanzia (e specificatamente ai progetti che individuino aiuto e diritto allo studio, alla salute e ad una adeguata alimentazione) e nella individuazione, nella ricerca e nella scelta dei donatori più adatti in Italia per sostenere nel tempo il progetto individuato con respiro prevalentemente pluriennale, ispirandosi ai seguenti valori:
 - i. **Solidarietà sociale:** crediamo nell'importanza di contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle comunità più disagiate che vivono nei paesi in via di sviluppo, con un'attenzione particolare ai bambini;
 - ii. **Cooperazione:** affinché ogni intervento avvenga portando risultati il più soddisfacenti possibili, dando voce alle associazioni locali che meglio di chiunque altro conoscono il tessuto sociale nel quale operano, i reali bisogni della popolazione, la lingua e la cultura;
 - iii. **Diritto all'alimentazione:** lavoreremo con l'obiettivo di avviare progetti che possano rispondere al diritto di ricevere un adeguato apporto nutrizionale, base primaria di ogni progetto di cooperazione e sviluppo;
 - iv. **Istruzione:** opereremo con l'intento di dare la possibilità ad un numero sempre maggiore di bambini/e di accedere all'istruzione scolastica, ai corsi di formazione professionale e universitaria;

- v. **Salute:** agiremo con l'intenzione di fornire aiuti che diano risposta al diritto alla salute delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo con particolare attenzione a quelli in cui la scarsa disponibilità di acqua potabile è causa di malattie virali e spesso mortali;
- vi. **Diritti delle donne:** daremo voce al diritto di uguaglianza delle donne, fortemente negato nei paesi del terzo mondo;
- vii. **Efficienza e trasparenza:** per destinare ai beneficiari quanto più è possibile, opereremo attraverso una struttura il più snella possibile, prestando particolare attenzione nell'amministrare i fondi gestiti, contenendo i costi di gestione e delle operazioni entro livelli accettabili e che comunque non superino il 15% del costo di gestione di ogni singolo progetto;
- viii. **Efficacia:** intendiamo raggiungere gli obiettivi prefissati in ogni progetto di sviluppo, con accuratezza, completezza e certificazione dei risultati;
- ix. **Certificazione:** certificheremo i risultati di bilancio della propria gestione economica, relazionando con trasparenza sugli obiettivi perseguiti e sui risultati conseguiti, prevedendo di far certificare l'Associazione con il marchio di qualità "ISO-9002" e successive modificazioni di legge, nonché la certificazione della Patente Europea della qualità (EQDL), rilasciata dall'Associazione "AICA" di Milano, per tutti i nostri soci;
- x. **Libertà di pensiero:** agiremo con coscienza imparziale, rispetto e umiltà, indipendentemente dall'orientamento politico, dalle confessioni religiose, dal genere e dalla nazionalità di appartenenza degli individui destinatari degli aiuti.

Articolo 4

- a) L'Associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica e/o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure aderire ad altri organismi associativi, nonché potrà svolgere ogni attività patrimoniale, economica e finanziaria che ritenga necessaria, utile o comunque opportuna per il raggiungimento dei propri scopi;
- b) L'Associazione potrà in particolare accedere a contributi, sovvenzioni di qualsiasi genere previste dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie ed offrire collaborazione e assistenza nei settori di attività.

Soci, criteri di ammissione ed esclusione

Articolo 5

- a) I Soci si distinguono in Fondatori, Onorari, Ordinari. I soci fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo;
- b) Sono considerati Soci tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'Associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento;
- c) Il Presidente o Consiglio Direttivo può conferire la qualifica di Socio Onorario ai soggetti che svolgono attività nell'interesse dell'Associazione. Il socio Onorario può essere esentato dal pagamento della quota annuale;
- d) Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'Associazione e sono tenuti a pagare una quota annua associativa che verrà determinata dal Consiglio direttivo con delibera da assumere entro il mese di Dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo;
- e) I Soci Fondatori versano, quale quota di partecipazione una-tantum, un importo pro-capite pari ad euro 50,00 (cinquanta, zero zero); tali somme costituiranno il capitale iniziale dell'Associazione e verranno impiegate per

l'avviamento e l'implementazione delle attività in fase di programmazione. Suindicate quote non saranno restituite ai soci fondatori in caso di recesso dall'associazione stessa.

Articolo 6

- a) L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'Associazione mediante comunicazione in forma scritta;
- b) Le quote associative sono intrasferibili;
- c) L'ammissione all'Associazione viene stabilita dal Consiglio Direttivo e/o quando non ci siano difficoltà ostative in ordine alla sua moralità.

Articolo 7

- a) L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art.24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo;
- b) Sono automaticamente esclusi i soci appartenenti ad ONG locali e partners dell'Associazione in caso di rescissione del contratto con la ONG/partner di appartenenza;
- c) I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione;
- d) Il Consiglio direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art.5;
- e) I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione, inoltre non sono autorizzati ad esercitare operazioni di voto e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Patrimonio e Risorse economiche

Articolo 8 Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- a) Contributi dei soci e contributi di privati;
- b) Contributi e/o finanziamenti a livello comunale, provinciale, regionale, nazionale ed europeo, di enti e/o di istituzioni pubbliche e/o private finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività e/o progetti;
- c) Contributi di organismi internazionali;
- d) Donazioni e lasciti testamentari;
- e) Rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;

Organi dell'Associazione

Articolo 9 Risultano essere organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei soci;
- b) Il Consiglio direttivo;
- c) Il Presidente;
- d) Il Vice Presidente;

- e) Il Segretario;
- f) Il Tesoriere;
- g) Il Collegio dei Garanti e dei Revisore dei Conti;

Assemblea dei soci

Articolo 10

- a) L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art.5 ed è ordinaria e straordinaria;
- b) All'assemblea partecipano per statuto i membri del consiglio direttivo. Nel caso di attività svolte in collaborazione con altre istituzioni pubbliche o private, secondo quanto previsto dall'art.4, al fine di favorire tale cooperazione, l'assemblea dell'Associazione può essere riunita alla presenza di rappresentanti di dette istituzioni, nel numero massimo di due, con potere consultivo. La loro partecipazione alle riunioni dell'assemblea è subordinata ad un previo giudizio di gradimento del Consiglio direttivo sui rappresentati designati;
- c) L'assemblea si riunisce presso la sede dell'Associazione o altrove, anche per mezzo di videoconferenze;
- d) L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione della relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'Associazione e del bilancio di esercizio e di quello preventivo;
- e) L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un terzo degli associati;
- f) All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:
 - la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'Associazione;
 - Il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale;
 - Il bilancio preventivo dell'esercizio sociale successivo.
- g) L'assemblea delibera inoltre in merito:
 - alla nomina del Consiglio direttivo;
 - ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.
- h) L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto o sullo scioglimento dell'Associazione;
- i) La Presidenza dell'assemblea spetta al Presidente dell'Associazione, ed in funzione vicaria al Vice Presidente o in sua assenza al consigliere più anziano.

Articolo 11

- a) L'assemblea è convocata mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunata, nonché l'elenco delle materie da trattare spedito ai soci e da essi ricevuto almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea;
- b) L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o telematico) e può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi fax, posta elettronica, social network, mailing list) sulla base delle esigenze espresse da ogni singolo socio;
- c) Il socio che non abbia comunicato al Consiglio direttivo un indirizzo di posta elettronica o un numero di utenza fax, conserva il diritto a ricevere l'avviso di convocazione mediante lettera inviata al domicilio

risultante dal libro degli associati. Qualsiasi variazione del domicilio, numero di fax o indirizzo di posta elettronica dovrà essere comunicato per iscritto al Consiglio direttivo ed annotato nel libro degli associati.

Articolo 12

- a) Ogni socio ha diritto ad un voto. Ai soli soci di maggiore età è previsto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organismi direttivi dell'associazione;
- b) Ogni Socio non può rappresentare per delega più di due Soci;
- c) I componenti del Consiglio direttivo hanno diritto di voto in assemblea, con esclusione delle assemblee di approvazione del bilancio di esercizio;
- d) In 1ª convocazione le deliberazioni dell'assemblea sono adottate con la presenza di almeno due terzi ed il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. In 2ª convocazione, che può essere tenuta anche dopo un'ora da quella fissata per la 1ª convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti;
- e) Le Modifiche allo statuto, sia in 1ª che in 2ª convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Associazione.

Consiglio direttivo

Articolo 13

- a) L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da 3 (tre) a 10 (dieci) componenti, nominato dall'Assemblea che in sede di nomina ne determinerà il numero. Per poter accedere alla carica, è necessario essere in possesso di specifici requisiti di competenza tecnica e culturale, attinenti ai settori di impegno dell'Associazione e funzionali al perseguimento del suo scopo maturati con l'impegno in attività associative e carattere sociale oppure conseguiti con l'esercizio di funzioni pubbliche e/o istituzionali. Tali requisiti saranno vagliati dall'assemblea, all'atto della designazione e prima della nomina;
- b) Il Consiglio direttivo dura in carica 5 (cinque) anni, ed i suoi componenti sono rieleggibili;
- c) I soci fondatori durano in carica fino a rinuncia o revoca;
- d) Il Consiglio direttivo nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Segretario;
- e) Il Tesoriere risponderà della Cassa dell'Associazione, al Consiglio ed al Presidente.

Articolo 14

- a) Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta motivata di due terzi dei consiglieri presso la sede o altrove, anche per mezzo di video conferenze;
- b) Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei voti, qualunque sia il numero dei presenti;
- c) A parità dei voti quello del Presidente o di chi ne fa le veci prevale;
- d) La convocazione del Consiglio è fatta con avviso da spedirsi entro 7 giorni prima di quello fissato per l'adunanza ed in caso di urgenza almeno 24 ore prima, al domicilio di ciascun consigliere;
- e) L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o telematico) e può essere inviato con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi fax, posta elettronica, social network, mailing list) sulla base delle esigenze espresse da ogni singolo consigliere;

Friends and Bikers - Onlus

Via Campegna n°85 – 80124 Napoli - ITALY

Sito web: www.friendsandbikers.org - E-mail: info@friendsandbikers.org

- f) La Presidenza del Consiglio spetta al Presidente ed in funzione vicaria al Vice Presidente o in sua assenza al consigliere più anziano;
- g) Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio direttivo decade dalla carica ed il Consiglio potrà provvedere, alla 1ª riunione successiva, alla sua sostituzione.

Articolo 15

- a) Al consiglio direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri;
- b) I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati ai componenti del Consiglio direttivo solo congiuntamente;
- c) Il Consiglio elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'Associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio consuntivo d'esercizio e relativa relazione annuale sull'esercizio della gestione, nonché il bilancio di previsione per l'anno successivo.

Presidente

Articolo 16

- a) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione unicamente quale garante del rispetto dello statuto, dei regolamenti interni e del rispetto della legalità imposta dalle leggi dello Stato;
- b) Nulla vi si può accollare come responsabilità per condotta o atti dei singoli associati, i quali agendo autonomamente saranno responsabili personalmente per ogni problematica o danno cagionato ad altrui persona;
- c) Il Presidente convoca e presiede il Consiglio Direttivo, l'Assemblea dei soci ordinaria e straordinaria;
- d) Il Presidente può delegare per mansioni tecniche e particolari funzioni di rappresentanza altri componenti del Consiglio Direttivo oppure altri soci;
- e) In caso di urgenza il Presidente può compiere ogni atto necessario per la tutela degli interessi dell'Associazione, con successiva ratifica da parte del Consiglio Direttivo;
- f) Il Presidente è carica puramente onorifica, senza alcun incarico e responsabilità di gestione dell'Associazione;
- g) Il Presidente ha la facoltà di assegnare, al Vice-Presidente, tutte le deleghe e gli incarichi che egli stesso ritiene necessario. La carica di Vice-Presidente decade automaticamente al rinnovo del Consiglio direttivo.

Vice Presidente

Articolo 17

Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri componenti e su proposta del Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Segretario

Articolo 18

Il Segretario viene nominato dal Consiglio direttivo e coadiuva il Presidente nei seguenti compiti:

- a) Gestisce i libri associativi;
- b) Cura l'esposizione nella sede sociale della convocazione delle assemblee dei soci, delle riunioni del Consiglio Direttivo con relativo ordine del giorno, dei regolamenti sociali e di tutte le comunicazioni in generale;

- c) Svolge tutte le altre mansioni di segreteria che gli sono affidate dal Consiglio Direttivo;
- d) La carica di Segretario decade congiuntamente alla decadenza del Consiglio direttivo, salvo sue dimissioni o revoca da parte del Consiglio con maggioranza assoluta;

Tesoriere

Articolo 19 Il tesoriere custodisce sotto la propria personale responsabilità il denaro ed ogni altro valore dell'Associazione che gli venga affidato:

- a) sorveglia la riscossione delle quote associative;
- b) rende conto al Consiglio Direttivo della situazione di cassa, cura la gestione amministrativa, la tenuta delle scritture contabili e dei libri sociali;
- c) paga nei limiti stabiliti dal bilancio e mandati firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci;

Collegio dei Garanti e dei Revisore dei Conti

Articolo 20 Il collegio dei garanti - revisori dei conti è costituito da 3 (tre) componenti effettivi e da 2 (due) supplenti eletti dall'assemblea dei soci, tra gli associati e non, escluso i componenti del Consiglio Direttivo:

- a) Il collegio esercita i poteri e le funzioni previsti dagli articoli 2403 e seguenti del codice civile;
- b) Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo socio fatta per iscritto e firmata;
- c) Il collegio, in caso di eventuale contenzioso e/o controversie scaturite durante l'anno associativo, riferirà annualmente all'assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita poi a tutti i soci;
- d) Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, e i soci oppure tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile del suindicato collegio dei garanti, i quali giudicheranno "ex bono ed aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina;
- e) La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.

Gratuità e durata delle cariche

Articolo 21

- a) Tutte le cariche sociali sono gratuite, sono previsti soltanto degli eventuali rimborsi spese per l'attività prestata entro i limiti preventivamente concordati con l'Associazione;
- b) Esse hanno la durata di 5 (cinque) anni e possono essere riconfermate;
- c) Le sostituzioni e le eventuali cooptazioni effettuate nel corso del quinquennio decadono allo scadere del quinquennio medesimo. Dopo la cooptazione per la carica sociale la stessa deve essere ratificata alla 1ª assemblea utile.

Esercizi Sociali e Bilancio

Articolo 22

- a) L'esercizio sociale si chiude al 31 Dicembre di ogni anno;
- b) Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro 3 (tre) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale;

Friends and Bikers - Onlus

Via Campegna n°85 – 80124 Napoli - ITALY

Sito web: www.friendsandbikers.org - E-mail: info@friendsandbikers.org

- c) La bozza dei bilanci, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, e i bilanci, dopo la loro approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'Associazione a disposizione dei soci che li volessero consultare e ne volessero chiedere copia;
- d) E' fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura;
- e) Gli utili ed avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Scioglimento e Liquidazione

Articolo 23

- a) La deliberazione di scioglimento dell'Associazione deve essere approvata, sia in 1ª che in 2ª convocazione, col voto favorevole di almeno i $\frac{3}{4}$ (tre quarti) dei soci;
- b) L'assemblea può svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati telefonicamente o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci;
- c) L'assemblea delibera lo scioglimento dell'Associazione e la nomina dei liquidatori;
- d) I liquidatori, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3 comma 190 Legge 23 Dicembre 1996 n.662 sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale o a fini di pubblica utilità cui devolvere il patrimonio residuo.

Modifiche allo Statuto

Articolo 24

- a) Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti;
- b) Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'Associazione.

Norme Applicabili

Articolo 25 Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia ed in particolare alle norme del Libro 1°, Titolo II° del Codice Civile, nonché quelle previste dal Decreto legislativo n°460 Legge 4 Dicembre 1997.

Napoli li 26/05/2015

Il PRESIDENTE dell'Assemblea (**Raffaele Carlos Foglia**): _____

Il SEGRETARIO dell'Assemblea (**Francesco Maglione**): _____